

APPALTI PUBBLICI: Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 16 dicembre 2024 n. 10107, in Giurisprudenza Italiana, n. 8-9 del 2025, pag. 1861, con commento di G. Franchina: “*Verifica di anomalia: rilevanti anche i nuovi minimi salariali del CCNL, seppur non ancora vigenti*”.

1. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Rito appalti -Ricorsi reciprocamente escludenti –Esame sia del ricorso principale che quello incidentale -Necessità -Ragioni.

2. Appalti -Gara -Soccorso istruttorio -Requisiti generali di partecipazione -Obblighi di assunzione dei disabili -Ammissibilità.

3. Appalti -Gara -Verifica dell'anomalia dell'offerta -Valutazione complessiva e sintetica -Sufficienza -Motivazione per relationem -Ammissibilità.

4. Appalti -Gara -Verifica dell'anomalia dell'offerta -Nuovo contratto collettivo di settore stipulato dopo la presentazione delle offerte, ma prima della verifica di anomalia -Rilevanza -Ragioni

1. Nei casi di ricorsi reciprocamente escludenti, il giudice amministrativo deve esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale, applicando il principio del diritto a un "ricorso effettivo" come richiesto dal diritto UE. Anche se il ricorso incidentale viene accolto, il ricorso principale va comunque scrutinato nel merito per garantire la piena tutela giurisdizionale delle parti coinvolte.

2. Nelle gare d'appalto, l'ammissione del soccorso istruttorio è legittima se volta a verificare elementi legati ai requisiti generali di partecipazione, quale la conformità agli obblighi di assunzione dei disabili ai sensi della L. n. 68 del 1999. La valutazione dell'adeguatezza della documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio deve fondarsi sulla completezza e attualità delle dichiarazioni fornite dall'impresa partecipante.

3. La verifica dell'anomalia dell'offerta in sede di gara pubblica deve basarsi su una valutazione complessiva e sintetica, senza una parcellizzazione eccessiva delle singole voci di costo. Inoltre, il giudizio di non anomalia può essere motivato anche per relationem, rinviando alle risultanze procedurali e alle giustificazioni fornite dall'impresa, a condizione che non emergano manifeste e macroscopiche erroneità od irragionevolezza.

4. Qualora dopo la presentazione delle offerte, ma ancor prima della verifica di anomalia, sopravviene un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali, ai fini della verifica di anomalia, ed in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Europolice s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Rocco, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Lentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Nel presente giudizio è appellata la sentenza del TAR Campania, meglio indicata in epigrafe, che si è pronunciata sul ricorso di Cosmopol s.p.a., seconda classificata all'esito della procedura aperta, bandita dalla Fondazione Campania Welfare ASP, per l'affidamento dei servizi di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di Bagnoli in Napoli, nonché del servizio di teleallarme in Napoli, via Don Bosco n. 7.

I fatti rilevanti ai fini del decidere possono essere sintetizzati come di seguito. La gara è stata aggiudicata a Europolice s.r.l., prima classificata, con provvedimento del 17 novembre 2023, oggetto dell'impugnazione principale in primo grado. Mediante tale impugnazione la Cosmopol, seconda classificata, ha fatto valere, dinnanzi al TAR, censure volte ad ottenere l'esclusione dell'offerta di Europolice (veniva infatti lamentata, tra le altre censure, l'anomalia di tale offerta per violazione dei livelli salariali minimi dei lavoratori). In seno al giudizio di primo grado, la resistente Europolice ha presentato ricorso incidentale volto ad ottenere l'estromissione dalla gara della ricorrente Cosmopol, assumendo l'esistenza di ragioni di sua inaffidabilità e sostenendo, in particolare, che, in pregresse vicende, Cosmopol avrebbe posto in essere gravi violazioni delle norme a tutela del lavoro, rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere a), c), c-bis), c-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016 (vigente *ratione temporis*).

2. – Con la sentenza in questa sede gravata, il TAR ha scrutinato per primo, e ha accolto, il ricorso incidentale di Europolice, reputando che gli indicati pregressi comportamenti posti in essere da Cosmopol abbiano determinato una *“fitta congerie di gravi violazioni alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori”*: violazioni che risultano *“debitamente accertate siccome oggetto di un verbale definitivo di accertamento unico di violazioni elevato dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino, Dipartimento Ispettorato territoriale del lavoro”*.

In accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto che tali circostanze devono *“essere ricondotte alla fattispecie normativa prevista dall'art. 80, co.5, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che eleva ad autonoma causa di esclusione dalle gare d'appalto la commissione di gravi violazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori [...] «nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice», senza che all'uopo sia richiesta la formulazione di una valutazione di inaffidabilità”*. Peraltro, il TAR ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si facevano valere ulteriori ragioni di esclusione, dalla gara, a carico di Cosmopol, come emergenti da una comunicazione del 17 novembre 2023 inoltrata ad ANAC da parte di Consip s.p.a.: si tratta di circostanze che, nuovamente, afferiscono alla contestata violazione di norme a tutela dei lavoratori e che, parimenti, il TAR ha valutato quali indici di oggettiva inaffidabilità dell'operatore, ai sensi degli artt. 80, comma 5, lettera a), e 30, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. In applicazione di tali

disposizioni, a giudizio del TAR, anche le sopravvenute circostanze avrebbero dovuto “*comportare l’esclusione dalla gara della Cosmopol stessa*”.

Di conseguenza, il TAR ha “*annullato il provvedimento di ammissione della Cosmopol alla gara per cui è causa*” e ha precisato che, da tale statuizione, discende l’“*esclusione dalla gara de qua della Cosmopol, ricorrente principale*”; con l’ulteriore conseguenza del “*suo difetto di legittimazione a ricorrere avverso l’aggiudicazione e, conseguentemente, [della] inammissibilità, del gravame principale*”.

Cionondimeno, il TAR ha comunque scrutinato, nel merito, il ricorso principale presentato dalla Cosmopol, giudicandolo non fondato e, quindi, respingendolo con autonomo capo del dispositivo della sentenza di prime cure.

3. – Con l’atto di appello oggi in esame, Cosmopol ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Campania, censurandola, sotto diversi aspetti, mediante tre diversi motivi di gravame (a loro volta articolati in più profili di doglianza), con i quali ha argomentato la violazione, da parte del primo Giudice, del corretto *ordo quaestionum* (primo motivo di appello), la ritenuta fondatezza del ricorso principale di primo grado (secondo motivo di appello) e la ritenuta inammissibilità e/o infondatezza del ricorso incidentale di primo grado (terzo motivo di appello). L’appellante, inoltre, ha riproposto nella presente sede altre eccezioni in rito, già sollevate in primo grado contro il secondo motivo del ricorso incidentale avversario e non scrutinate dal TAR (per effetto dell’assorbimento di tale motivo).

Nel presente giudizio di appello si è costituita, in resistenza, la Europolice s.r.l., anzitutto riproponendo, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., le eccezioni di irricevibilità del ricorso principale di primo grado e le ulteriori censure del ricorso incidentale di primo grado, non esaminate dal TAR. Con memoria depositata il 25 giugno 2024, inoltre, la parte privata appellata ha preso posizione sulle censure avanzate con l’atto di appello, deducendone la non fondatezza e, in alcuni casi, anche la preliminare inammissibilità. In pari data, peraltro, anche la parte appellante ha depositato, a sua volta, una memoria difensiva, con cui ha brevemente replicato alle prime deduzioni difensive della controparte.

In prossimità della pubblica udienza di discussione, quindi, entrambe le parti private costituite hanno svolto ulteriori difese, nella forma delle reciproche repliche.

La parte pubblica appellata, Fondazione Campania Welfare ASP, non si è costituita nel presente giudizio di appello.

4. – Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Preliminarmente, va dato conto della circostanza che, successivamente al passaggio in decisione della causa, l’amministrazione appellata ha fatto pervenire – con depositi del 6 e dell’8 agosto 2024

– propri atti di costituzione in giudizio e di memoria difensiva. Tali atti, in quanto manifestamente tardivi, vanno stralciati dal fascicolo e dalla decisione del presente giudizio, essendo sopraggiunti addirittura dopo il passaggio in decisione dell'appello.

6. – L'appello è in parte da respingere, in quanto non fondato, e in parte improcedibile.

6.1. – Non fondato è, anzitutto, il primo motivo di appello, attinente all'ordine delle questioni che, in primo grado, il TAR avrebbe dovuto seguire.

Anche – in ipotesi – a voler convenire con l'appellante circa la natura “escludente” delle censure dalla medesima fatte valere con il ricorso principale di primo grado (dirette bensì contro il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell'impresa antagonista ma, al contempo, imperniate sull'asserita violazione, da parte di quest'ultima, delle norme di tutela poste dal d.lgs. n. 68 del 1999 e di quelle in materia di trattamenti salariali minimi dei lavoratori, con conseguente dedotta “anomalia” dell'offerta presentata), occorre tuttavia rilevare che il TAR, pur delineando, in motivazione, le ragioni di “*inammissibilità*” del gravame principale per “*difetto di legittimazione a ricorrere*” – derivante dalla “*disposta esclusione dalla gara*” della ricorrente principale, per effetto della rilevata fondatezza del ricorso incidentale –, ha poi comunque scrutinato, nel merito, pure il ricorso principale ed è infine approdato, in dispositivo, alla reiezione di quest'ultimo, in una con la pronuncia di accoglimento del ricorso incidentale.

Nella sostanza, pertanto, il Giudice di prime cure ha fatto buon uso degli approdi, ormai consolidati, della giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, *ex plurimis*, di questa Sezione, le sentenze n. 4138 e n. 4158 del 2024), secondo i quali, in presenza di due contrapposte impugnazioni che mirano entrambe ad ottenere l'esclusione dalla gara dell'impresa avversaria (c.d. ricorsi reciprocamente escludenti), l'esame del ricorso principale è dovuto anche nel caso di accoglimento del ricorso incidentale. Il diritto a un “ricorso effettivo”, come imposto dal diritto UE, è stato garantito, nella specie, all'odierna impresa appellante.

6.2. – Con il secondo motivo di appello, si revoca in dubbio la correttezza della statuizione di non fondatezza del ricorso principale di primo grado, presentato dalla Cosmopol.

Il motivo, nel suo complesso, non è fondato.

Occorre esaminare, partitamente, i vari profili nei quali il motivo medesimo è articolato.

6.2.1. – Sotto un primo profilo, l'appellante contesta la decisione del TAR di respingere il primo motivo del ricorso principale di primo grado, afferente alla decisione della stazione appaltante di concedere il soccorso istruttorio, in favore dell'impresa poi risultata aggiudicataria, in ordine alla regolarità della sua situazione quanto agli obblighi di assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999. Sul punto, il TAR – sulla premessa di ritenere legittima l'attivazione del soccorso istruttorio, venendo in considerazione, nella specie, non un elemento dell'offerta (di per sé non

integrabile) ma un requisito generale di partecipazione alla procedura di gara, suscettibile di comprova *ex post* – ha ritenuto che la concorrente abbia fornito “*ampia prova dell’osservanza di tali obblighi*” alla luce della dichiarazione resa in data 15 novembre 2023 (indirizzata alla Fondazione appaltante) nella quale, per l’appunto, essa affermava di trovarsi in regola con le prescrizioni della legge n. 68 del 1999; inoltre, il TAR ha conferito rilevanza anche alla certificazione del 28 novembre 2023, acquisita dalla stazione appaltante presso il competente Centro per l’impiego proprio in sede di supplemento di istruttoria concessa all’impresa offerente.

A giudizio dell’appellante, invece, i richiamati documenti non sarebbero sufficienti a comprovare l’avvenuto adempimento agli obblighi di assunzione *ex lege* n. 68 del 1999, posto che, a ben vedere, la certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego aveva dato “atto che dal 29.01.2019 la controinteressata non ha più adempiuto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla citata L. n. 68/99” e che, fino a tutto il 2023, la Europol risulta avere, nondimeno, incrementato la propria consistenza organica di personale.

La doglianza non convince e, quindi, può essere respinta nel merito (anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità contro di essa sollevata, dalla parte appellata, con la memoria depositata il 25 giugno 2024).

Invero, quello che rileva, ai fini della legittima partecipazione alle gare pubbliche, è l’avvenuta presentazione, in sede di offerta, anche della sola autocertificazione circa la sussistenza del requisito di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. In tal senso, dispone(va) l’art. 80, comma 5, lettera *i*), del d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999 e che consente comunque, in sua vece, di procedere con l’autocertificazione del possesso del requisito, con onere, peraltro, che è rimasto sostanzialmente invariato nella disciplina del nuovo codice (cfr. l’art. 94, comma 5, lettera *b*, del d.lgs. n. 36 del 2023): il che è quanto l’aggiudicataria ha pacificamente fatto, nel caso di specie, mediante la dichiarazione del 15 novembre 2023, con la quale essa ha affermato, per l’appunto, di trovarsi in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999. Deve quindi ritenersi – in mancanza di evidenze contrarie, che la parte appellante non ha fornito, essendosi limitata ad allegare mere congetture – che il requisito in questione fosse posseduto alla data di presentazione dell’offerta e che esso riguardasse la situazione attuale della dichiarante, aggiornata, cioè, pure con riguardo ai più recenti incrementi di organico. Il che, peraltro, fa venir meno anche la contestazione in ordine a un supposto “mendacio” compiuto dalla dichiarante medesima.

6.2.2. – Con un secondo gruppo di censure, articolate nell’ambito del secondo motivo di appello, la sentenza gravata viene contestata per violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per eccesso di potere e travisamento dei presupposti in ordine alla valutazione

di non anomalia, compiuta dalla stazione appaltante, dell'offerta dell'operatore aggiudicatario. Si deduce, in particolare, che sia mancata una reale verifica in ordine all'effettivo rispetto, da parte dell'offerta presentata da Europolice, dei minimi salariali inderogabili, così consentendosi all'aggiudicataria di giustificare un "rilevantissimo ribasso" determinato da una grave sottostima dei costi della manodopera.

Nell'illustrazione della censura, l'appellante riferisce che un "primo macroscopico errore" sarebbe derivato dalla "sottostima dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva", avendo l'aggiudicataria "considerato retribuzioni inferiori e non più in vigore rispetto a quelle da garantire in fase di esecuzione dell'appalto per effetto del rinnovo del CCNL" di settore. Tale rinnovo, precisa l'appellante, "era già avvenuto in data 30.05.2023" ed avrebbe comportato "un sostanzioso incremento delle retribuzioni mensili, con decorrenza 01.06.2023 (data antecedente alla produzione dei giustificativi)". Le giustificazioni circa la non anomalia dell'offerta, infatti, sono state presentate il 7 luglio 2023, senza, tuttavia, considerare gli incrementi salariali, pur già intervenuti.

La doglianza così sintetizzata – a prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte appellata con la memoria depositata il 25 giugno 2024 – non è fondata e va, pertanto, respinta nel merito.

La situazione che viene in rilievo è quella peculiare – ma già nota alla Sezione – in cui, dopo la presentazione delle offerte, ma ancor prima della verifica di anomalia, sopravviene un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali. Questa Sezione, con la recente sentenza n. 453 del 2024, per questa fattispecie ha ritenuto che, ai fini della verifica di anomalia, ed in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL: si è quindi ritenuto che la verifica di anomalia deve prendere a parametro i nuovi minimi salariali, pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte. Tuttavia, nel caso di specie il richiamato orientamento della Sezione non può comunque trovare applicazione: la non fondatezza delle doglianze discende dal fatto che, nel formularle, l'appellante si è limitata ad allegare la sopravvenienza delle nuove norme collettive, affermando che il CCNL è stato oggetto di "rinnovo" in data 30 maggio 2023, ma ha ommesso di fornire al Collegio idonea evidenza probatoria di quanto affermato. La controparte, peraltro, ha specificamente contestato che in data 30 maggio 2023 sia stata effettivamente approvata la nuova disciplina collettiva dei minimi salariali, avanzando il dubbio che, invece, in quella data sia stato solo raggiunto un mero accordo preliminare non ancora ufficialmente sottoscritto dalle parti contraenti (e nemmeno ancora assistito dall'adozione delle nuove e aggiornate tariffe ministeriali).

Da quanto precede, la censura qui in esame va respinta perché non assistita da prova.

6.2.3. – Il secondo motivo di appello, nei successivi punti in cui è articolato, prosegue contestando ancora il giudizio di non anomalia dell’offerta di Europolice sotto diversi e ulteriori profili, riguardanti una presunta sottostima del costo del personale.

Simili contestazioni impongono al Collegio di ribadire – in linea con la costante giurisprudenza della Sezione – che la valutazione in ordine alla non anomalia dell’offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, “*non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all’errore*” (*ex plurimis*, della Sezione, sentenza n. 8356 del 2023). Il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell’appalto (cfr., di questa Sezione, tra le tante, sentenza n. 8471 del 2022). Si è inoltre affermato – con statuizioni che in questa sede devono trovare piena conferma – che “*la motivazione del giudizio di non anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedurali e alle giustificazioni fornite dall’impresa*” (sentenza n. 1776 del 2024 di questa Sezione) e che il giudizio di congruità va configurato come “*tipico potere tecnico-discrezionale*”, sindacabile in sede giurisdizionale “*per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale dunque da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta*” (sentenza n. 8356 del 2023, cit.).

Tanto premesso, occorre rilevare – quanto alla prima contestazione mossa dall’appellante – che le giustificazioni rese dall’impresa (di cui alla nota del 30 ottobre 2023, depositata in primo grado al doc. n. 11 della Fondazione resistente) avevano specificamente considerato la questione degli scatti di anzianità dei sette dipendenti che, quanto ai servizi di guardiania, venivano assunti per effetto della c.d. clausola sociale. Sul punto, l’impresa ha dichiarato di aver calcolato il costo orario medio del personale sulla base di una media ponderata “*in rapporto all’anzianità di servizio*” e previa “[a] *desione totale alla clausola sociale, procedendo all’assorbimento full-time di tutto il personale ad invarianza di contratto e di trattamento economico*”. La doglianza di parte appellante, secondo cui l’impresa avrebbe “*invece presupposto nel calcolo del costo della manodopera solamente 2 scatti*” (in luogo di un numero superiore di scatti, da applicarsi al personale c.d. fiduciario), con conseguente violazione dei “*minimi salariali legati all’anzianità di servizio*”, non trova concreti dati di riscontro – non evidenziati, in modo adeguato, nel corpo stesso della censura – risolvendosi, in sostanza, in una mera petizione di principio del tutto generica che si scontra, piuttosto, con la valutazione della stazione appaltante, derivante dalla relazione istruttoria del RUP del 17 novembre 2023 (in atti), la quale non ha, sul punto, individuato alcuna difformità.

Analogamente è a dirsi sia per la ritenuta violazione dei “minimali INPS/INAIL”, sia per la contestata sovrastima dello sgravio contributivo di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020 (c.d. decontribuzione Sud), che formano oggetto dei successivi profili di censura, come sviluppati nel secondo motivo di appello. Occorre osservare che, quanto al primo profilo, i calcoli offerti dall’appellante sono il frutto di una prospettazione meramente ipotetica che non è in grado di intaccare, in modo serio, la presunta anomalia dell’offerta; quanto al secondo dei due profili, la previsione della decontribuzione al 30% per il terzo anno di servizio, che in tesi non corrisponderebbe alla misura di decontribuzione quale prevista, per quell’anno, dalla norma di legge richiamata (che la abbassa, dal 2026, al 20%), costituisce una voce del tutto residuale, la cui incidenza effettiva sul calcolo complessivo non è dimostrata, senza contare che, come affermato dall’appellata nelle sue memorie difensive, la complessiva rimodulazione del costo della manodopera offerta da Europolice ha tenuto conto dell’abbassamento, per il 2026, della percentuale di decontribuzione, stimandola al 20% e non al 30%.

Quanto, poi, alla successiva doglianza, concernente il calcolo del costo medio orario, l’impresa aggiudicataria ha affermato nei propri chiarimenti – sulla scorta di una visione d’insieme della commessa appaltata, comprensiva dei servizi di guardiania e di quello di vigilanza armata – che *“il costo orario medio del personale è il risultato di una media ponderata che tiene conto dell’impiego di tutte le forze, ancorché caratterizzate da un costo orario medio annuo diverso tra loro e determinato in rapporto all’anzianità di servizio”*. Questa spiegazione è stata ritenuta non manifestamente arbitraria da parte del RUP, che l’ha implicitamente accolta nella sua relazione istruttoria finale del 17 novembre 2023, laddove ha ritenuto congrui tutti i giustificativi riguardanti i costi della manodopera; ed è stata, altresì, analogamente considerata valida dalla sentenza in questa sede appellata, nei confronti della quale la parte appellante non ha svolto specifiche deduzioni atte a rimetterne in discussione il fondamento. Non si apprezzano, pertanto, elementi tali da consentire al Collegio di rivedere il pregresso esito.

Similmente è a dirsi, poi, per la doglianza che si riferisce ad una presunta non conformità dell’incidenza, sul calcolo del costo medio orario del lavoro, della misura dell’indennità giornaliera per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata (di cui all’art. 108 del contratto collettivo di categoria). La parte appellata ha chiarito che tale incidenza è stata calcolata considerando che il turno di lavoro dedotto in contratto non è interamente rientrante nell’orario di lavoro notturno, ma, per due ore (quelle dalle 6 alle 8 del mattino), rientra anche nell’orario diurno. Di conseguenza è stato effettuato il calcolo del costo delle ore del servizio di vigilanza armata, dovendosi distinguere le ore notturne da quelle diurne. Ne consegue la non attendibilità dei calcoli in questa sede proposti dalla parte appellante.

6.3. – Vanno dunque, nel complesso, respinti i motivi di appello che hanno revocato in dubbio la correttezza della valutazione, compiuta dal Giudice di prime cure, in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa all'odierna parte appellata, la quale dunque mantiene il bene della vita oggetto del presente contenzioso.

Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse, in capo alla medesima, quanto alla disamina del proprio ricorso incidentale di primo grado, volto ad ottenere l'esclusione dalla gara della seconda classificata. Ne consegue, ulteriormente, l'improcedibilità dell'appello di Cosmopol limitatamente alle censure (di cui al terzo motivo) con cui è stata dedotta l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso incidentale di primo grado.

7. – Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Respinge in parte l'appello e, per la restante parte, lo dichiara improcedibile, come indicato in motivazione.

Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00 /(tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore